



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI**
(articolo 1, commi 816-847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 - OGGETTO DEL CANONE	4
Articolo 2 - PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CANONE	4
Articolo 3 - CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	5
Articolo 4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE.....	6
Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI ATTIVI	6
Articolo 6 - MODALITÀ DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE	7
Articolo 7 – TARIFFE.....	8
Articolo 8 - RISCOSSIONE COATTIVA	8
Articolo 9 - RIMBORSI	8
Articolo 10 - CONTENZIOSO	9
Articolo 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
TITOLO II - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI.....	9
Articolo 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI SECONDO TIPOLOGIA E FINALITÀ	9
Articolo 13 - CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	9
Articolo 14 - ESENZIONI DAL CANONE	10
Articolo 15 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI DEL CANONE.....	11
TITOLO III - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE	12
Articolo 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI, INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ED INSEGNE, SECONDO TIPOLOGIA E FINALITÀ.....	12
Articolo 17 - CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	12
Articolo 18 - ESENZIONI DAL CANONE	13
Articolo 19 - RIDUZIONI, MAGGIORAZIONI E IMPORTI DEL CANONE.....	14
TITOLO IV- PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	15
Articolo 20 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI. PRINCIPI GENERALI	16
Articolo 21 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	16
Articolo 22 - TERMINI PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	18
Articolo 23 - ISTRUTTORIA	18
Articolo 24 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	18
Articolo 25 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO	19
Articolo 26 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	20
Articolo 27 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA	20
Articolo 28 - DECADENZA AUTOMATICA	21
Articolo 29 - DICHIARAZIONE DI DECADENZA.....	21
Articolo 30 - ESTINZIONE.....	21
Articolo 31 - RIMOZIONE OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI ABUSIVE.....	22

Articolo 32 - SUBENTRO.....	22
Articolo 33 - RINNOVO.....	22
TITOLO V- LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	22
Articolo 34 - GESTIONE DEL SERVIZIO	23
Articolo 35 - IMPIANTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE	23
Articolo 36 - CANONE SUL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	23
Articolo 37 – TARIFFE, MAGGIORAZIONE E RIDUZIONI	23
Articolo 38 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	24
Articolo 39 - VIGILANZA.....	25
TITOLO VI - MERCATI - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	25
Articolo 40 - OGGETTO	25
Articolo 41 - PRESUPPOSTO	25
Articolo 42 - CRITERI DETERMINAZIONE DEL CANONE, MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI	26
Articolo 43 - VERSAMENTO DEL CANONE.....	26
Articolo 44 - SUBENTRO, CESSAZIONI, RIMBORSI.....	26
TITOLO VII - OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ	27
Articolo 45 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO	27
Articolo 46 - OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI ABUSIVI	27
Articolo 47 - SANZIONI ED INDENNITÀ.....	28
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	29
Articolo 48 – ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO	29
ALLEGATO “A” – ART. 4 “SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE”	30
1 - Elenco delle strade, spazi ed aree pubbliche classificate nella “I^ CATEGORIA”	30
2 - Elenco delle strade, spazi ed aree pubbliche classificate nella “II^ CATEGORIA”	30

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - OGGETTO DEL CANONE

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Testo Unico degli Enti Locali Legge n. 267/2000, istituisce e disciplina:
 - a) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'articolo 1, commi dal 816 al 847, della Legge n. 160/2019, con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio comunale. Detto canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale;
 - b) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Detto canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'articolo 1, comma 842, della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si applica:
 - a) Alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini, ecc.;
 - b) Alle occupazioni realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - c) Alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato;
 - d) Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Sono, pertanto, soggetti al canone:

 - I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
 - Tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata;
 - Le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;

Non sono, invece, soggetti al canone:

 - Semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano

estensioni del mezzo o del messaggio;

- La diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti, e ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari, nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni.
2. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
 3. Fermo restando il disposto del comma 818 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

Articolo 3 - CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe del canone, le disposizioni contenute nel presente Regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'Ente, considerano la popolazione residente al 31 dicembre dell'ultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
2. I criteri per la "determinazione della tariffa del canone" sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Individuazione delle strade e degli spazi pubblici in ordine di importanza, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone;
 - b) Entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati;
 - c) Durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d) Graduazione in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, anche con riferimento al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, all'impatto ambientale, paesaggistico e di arredo urbano con previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, per determinate attività in relazione alle modalità di occupazione/esposizione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area;
3. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente Regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) Sono "annuali" o "permanenti", quelle la cui durata, come risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per almeno un anno intero con carattere stabile e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Sono "temporanee" quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per un periodo inferiore ad un anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
4. I criteri generali di "calcolo per la determinazione del canone" di occupazione o esposizione pubblicitaria sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, o permanenti, il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente Regolamento;
 - b) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente Regolamento;
5. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per

anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione.

6. In ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti pubblici territoriali ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.
7. La misura complessiva del canone dovuto, per le occupazioni di suolo pubblico temporanee e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, è determinata sulla base della tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori, maggiorazioni o riduzioni previsti dal presente Regolamento. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari, salvo diversa ed espressa disposizione regolamentare.

Articolo 4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

1. Il territorio comunale, per il solo computo del Canone relativo all'occupazione di suolo pubblico, è suddiviso in due zone (I^a e II^a categoria) come indicato nel prospetto allegato "A" del presente Regolamento. Ad ognuna delle zone è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona di pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare, tenuto anche conto dell'utilizzazione che ne trae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici. Tale coefficiente è stabilito con la deliberazione tariffaria di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi di diverse zone, si applica un'unica tariffa corrispondente alla zona dove l'occupazione o l'esposizione sia predominante.
3. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare, con apposito provvedimento, la classificazione del territorio comunale (vie, strade, piazze, ecc.) indicato nel prospetto allegato "A" del presente Regolamento.

Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI ATTIVI

1. Soggetti passivi:
 - a) Per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in base alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
 - b) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;
 - c) Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;
 - d) Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile; in mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia di solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune o al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione.

2. Soggetti attivi:

- Il soggetto attivo è il Comune.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 - MODALITÀ DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
2. Le occupazioni permanenti, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, sono soggetto a un canone annuo.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito e dimostrato prima della consegna o ritiro della concessione/autorizzazione. La validità della dichiarazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone deve avvenire entro i seguenti termini:
 - a) canone per le occupazioni permanenti: entro il 30 aprile di ogni anno;
 - b) canone per la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti: entro il 31 gennaio di ogni anno;
5. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita e motivata deliberazione della Giunta Comunale.
6. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), è consentito, su richiesta del titolare della concessione o autorizzazione, il versamento in tre rate trimestrali anticipate di pari importo e la scadenza della prima rata coincide con il termine di pagamento previsto per il pagamento annuale del canone. Nel caso di nuova concessione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio della autorizzazione/concessione.
9. Per le sole occupazioni temporanee superiori a 60 (sessanta) giorni, è consentita la rateazione mensile entro la fine di ciascun mese solare con rate di uguale importo qualora il canone dovuto sia pari o superiore ad Euro 3.000,00 (Euro tremila/00). Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso prima dell'occupazione e l'ultima entro la fine dell'occupazione.
10. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 30 aprile di ogni anno è tenuto ad effettuare la dichiarazione delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed eseguire il versamento del canone dovuto entro il 30 aprile di ogni anno in un'unica soluzione.

11. Il versamento del canone è arrotondato all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
12. Nel caso in cui la scadenza cada in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 7 – TARIFFE

1. La deliberazione tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Al fine di consentire un raccordo tra il previgente assetto impositivo e il nuovo prelievo istituito dall'articolo 1, commi dal 816 al 847, della Legge n. 160/2019, è previsto l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori da stabilirsi con la deliberazione tariffaria di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Sono previste le due seguenti tipologie tariffarie, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare, classificate secondo la durata:
 - a) "annua o permanente": nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno intero, come specificato al precedente articolo 3, comma 3, lettera a) del presente regolamento;
 - b) "giornaliera o temporanea": nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore ad un anno, come specificato al precedente articolo 3, comma 3, lettera b) del presente regolamento.

Articolo 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, ove incaricato dal Comune.

Articolo 9 - RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad Euro 12,00 (Euro dodici/00), al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento, ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
4. Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della domanda.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

Articolo 10 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016/UE e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI

Articolo 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI SECONDO TIPOLOGIA E FINALITÀ

1. Le concessioni, al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di occupazione secondo la seguente classificazione:
 - a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, serbatoi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo;
 - c) Chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - d) Tagli strada, manomissioni, lavori e scavi del suolo pubblico;
 - e) Occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - f) Passi e accessi carrabili;
 - g) Ponteggi, steccati e simili per occupazioni edili;
 - h) Mezzi pubblicitari e simili;
 - i) Aree per spettacoli viaggianti;
 - l) Occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - m) Occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc;
 - n) Tende, tendoni, ombrelloni e similari;
 - o) Occupazioni generiche;
 - p) Occupazioni per esposizioni di merce ed offerta servizi;
 - q) Occupazione autostradali con viadotti e simili, qualora i beni siano affidati in concessione a terzi;
 - r) Occupazioni con griglie e intercapedini;
 - s) Occupazioni con stalli in superficie e/o struttura per parcheggi/soste a pagamento il cui servizio sia stato affidato in concessione dal Comune;
 - t) Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico;
 - u) Occupazioni con impianti di ricarica veicoli e/o velocipedi elettrici.

Articolo 13 - CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Criteri di determinazione del canone:
 - a) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1, comma 831, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad Euro 800,00 (Euro ottocento/00). Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

- b) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio;
- c) Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante;
- d) Alle occupazioni con gru e mezzi simili, si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra utilizzata, soprastante il suolo;
- e) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 (cinque) per cento sulla misura della capacità;
- f) Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;
- g) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10% (dieci per cento);
- h) Per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico;
- l) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune con il rilascio di regolare concessione, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati;
- m) Nel caso di occupazioni affidate in concessione per lo sfruttamento dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune (ad esempio per i parcheggi a pagamento), il canone è commisurato alla superficie destinata alla prestazione del servizio.
- n) Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati (o lineari), con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato (o lineare) superiore, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

Articolo 14 - ESENZIONI DAL CANONE

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della Legge n. 160/2019, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della medesima legge:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle O.N.L.U.S., per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;

- d) Le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (ad esempio per potatura alberi, ecc.) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 (otto) ore;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Le occupazioni effettuate da imprese private per lavori edili su edifici di proprietà comunale;
- h) Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;
- l) I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;
- m) I passi carrabili in generale;
- n) Le occupazioni effettuate con balconi, le verande, tende solari fisse o retrattili, i bow-windows, e in generale ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro;
- o) Le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
- p) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- q) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
- q) Le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;
- r) A norma dell'art. 57, comma 9 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e successive modifiche, il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;

Articolo 15 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI DEL CANONE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della Legge n. 160/2019, si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come analiticamente indicate nel tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, da approvarsi con la deliberazione della Giunta Comunale prevista dal precedente art. 7 del presente regolamento. In particolare sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 (cinquanta) per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee di spazi sottostanti o soprastanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50 (cinquanta) per cento;
 - d) Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe è ridotta dell'80 (ottanta) per cento;
 - e) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, la tariffa ordinaria è ridotta del 98 (novantotto) per cento.
2. In riferimento alla durata e/o alle superfici dell'occupazione del suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni, purché regolarmente autorizzate con provvedimento formale del Comune:
 - a) Per le occupazioni temporanee aventi durata pari o superiore a 30 (trenta) giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50% (cinquanta per cento);
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici totali sono ridotte al 40% (quaranta per cento).
3. Le riduzioni previste nel presente articolo per le occupazioni a carattere temporaneo, purché regolarmente autorizzate con provvedimento formale del Comune, sono cumulabili tra di loro, e

vengono calcolate in successione.

TITOLO III - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE

Articolo 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFUSIONI DI MESSAGGI PUBBLICITARI, INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ED INSEGNE, SECONDO TIPOLOGIA E FINALITÀ

1. Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l'installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:
 - a) Mezzi di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie, tra cui rientrano tutti quelli non elencati di seguito;
 - b) Insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell'applicazione del canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all'attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell'impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
 - c) Le insegne, ovvero quelle di cui al punto precedente, quando contengano anche pubblicità di altri soggetti, si definiscono insegne miste, ed al fine dell'applicazione del canone rientrano tra le insegne di esercizio quando installate nella sede dell'attività;
 - d) Striscioni e similari che attraversano strade o piazze;
 - e) Impianti a messaggio variabile;
 - f) Veicoli: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è sempre commisurato con tariffa ad anno solare. Il canone non è trasferibile ad altri veicoli;
 - g) Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio "Camion Vela") appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come mezzi pubblicitari "mobili" e non sono sottoposti ad autorizzazione; nel momento in cui diventano statici, come nel caso di sosta anche per brevi periodi, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi annuali;
 - h) Distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - i) Pubblicità sonora;
 - l) Pubblicità con proiezioni;
 - m) Mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purché riferiti ad attività commerciali, (ad esempio frecce direzionali, pre insegne e similari);
 - n) Le pubbliche affissioni, di cui al titolo V del presente regolamento.

Articolo 17 - CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Criteri e modalità di determinazione del canone:

- a) Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- b) Per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
- c) Per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato;
- d) Solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte/retro sui carrelli della spesa o mezzi similari e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello;
- e) Si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
- f) Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
- g) Per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;
- h) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;
- i) Per i mezzi, fascioni e similari che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
- l) I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
- m) La diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;
- n) Per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 (trecento) centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;
- o) I messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;
- p) Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 (novanta) giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
- q) Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell'autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 (novanta) giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
- r) Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

Articolo 18 - ESENZIONI DAL CANONE

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della Legge n. 160/2019, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della medesima legge:
 - a) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche,

- se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- b) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;
 - c) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) Le insegne di esercizio, come definite all'articolo 16 del presente regolamento, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati.
 - e) Le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - Fino a 2 (due) metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 (dieci) metri lineari;
 - Fino a 4 (quattro) metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 (dieci) e fino a 40 (quaranta) metri lineari;
 - Fino a 6 (sei) metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 (quaranta) metri lineari.
- Qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere i silos e similari adoperati per la produzione dei miscelati di intonaci, malte, vernici e simili;
- f) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i) I mezzi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché attinenti all'attività in essi esercitata e non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - j) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

Articolo 19 - RIDUZIONI, MAGGIORAZIONI E IMPORTI DEL CANONE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della Legge n. 160/2019, si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come analiticamente indicate nel tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, da approvarsi con la deliberazione della Giunta Comunale prevista dal precedente art. 7 del presente regolamento. In particolare, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni:
 - a) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% (cento per cento) della relativa tariffa;
 - b) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, pari o superiori a 5 (cinque) metri quadrati viene applicata una

- maggiorazione del 50% (cinquanta per cento);
- c) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 8,5 (ottovirgolacinque) metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 100% (cento per cento). L'applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui alla lettera b) precedente;
 - d) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, può essere stabilita nel tariffario una maggiorazione, tramite coefficiente moltiplicatore diversificato, uno per superfici fino ad 1 (uno) metro quadrato ed uno per superfici oltre 1 (uno) metro quadrato;
 - e) Alle diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro si applica una riduzione del 50% (cinquanta per cento) purché non contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali;
 - f) Alle diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel Comune, purché effettuate senza fini economici e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50% (cinquanta per cento);
 - g) Alle pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti si applica una riduzione del 50% (cinquanta per cento).
2. Il canone viene calcolato secondo quanto di seguito stabilito:
- a) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale;
 - b) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale;
 - c) Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 (quindici) giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria;
 - d) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o volantini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale;
 - e) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dalla precedente lettera d);
 - f) Per la pubblicità sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale;
 - g) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale;
3. Le maggiorazioni di canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

TITOLO IV- PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 20 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI. PRINCIPI GENERALI

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute dal rilascio di una concessione da parte del Comune. Devono essere precedute da una concessione anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. La variazione del messaggio pubblicitario esposto ed autorizzato, purché non comporti variazioni alla struttura del mezzo od alle dimensioni, non è soggetta a nuova autorizzazione ma in ogni caso deve essere comunicata.
3. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale, nonché al relativo canone, le occupazioni su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Secondo la disciplina del presente Regolamento devono essere comunicate al Comune o al concessionario del servizio le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) Le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è prevista l'autorizzazione da parte del Comune, visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
6. In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone, ovvero gravi danni alle cose o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità, l'occupazione o l'esposizione può essere effettuata senza la necessità di uno specifico atto concessorio/autorizzatorio. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla Polizia Municipale indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata del tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, ecc.) che attesti la necessità del pronto intervento. Nelle successive 48 (quarantotto) ore e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, la domanda di concessione/autorizzazione deve essere presentata con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione o esposizione.
7. Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al vigente regolamento del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 91 del 05/11/2002 e ss.mm.ii..
8. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (articolo 23 del Decreto Legislativo n. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. n. 495/1992 - D.P.R. n. 610/1996).

Articolo 21 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l'occupazione di spazi pubblici o autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda al Comune da inviarsi, di norma, per via telematica tramite PEC – posta elettronica certificata, ovvero da consegnarsi al protocollo comunale, ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione o esposizione pubblicitaria che si intende realizzare. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, mail e PEC;
 - b) Nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) Nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'Amministratore, la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
 - d) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta di occupazione o di installazione del mezzo pubblicitario, oppure, qualora l'installazione avvenga su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio in caso di richiesta di occupazione. In caso di installazione del mezzo pubblicitario, la domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria;
 - e) L'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, dell'occupazione o esposizione pubblicitaria oggetto del provvedimento amministrativo;
 - f) La tipologia dell'occupazione o di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria oggetto della richiesta;
 - g) Il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - h) L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - i) La descrizione particolareggiata dell'occupazione qualora consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto o dell'installazione/esposizione pubblicitaria da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno, corredata da documentazione fotografica od immagini;
 - l) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di concessione/autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente Regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
6. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione o esposizione pubblicitaria.
7. In deroga, come previsto dall'articolo 1, comma 821, lettera e), della Legge n. 160/2019, la domanda non è prevista e risulta assolta da una comunicazione o richiesta, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) Locandine;
- b) Pubblicità su veicoli;
- c) Volantini, depliants;
- d) Mezzi e esposizioni pubblicitarie all'interno dei locali o comunque non visibili da luogo pubblico;
- e) Vetrefanie temporanee;
- f) Affissioni del servizio pubblico;
- g) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente;
- h) Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'articolo 23 del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 22 - TERMINI PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della domanda.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 45 (quarantacinque) giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 23 - ISTRUTTORIA

1. L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione/autorizzazione, ricevuta la domanda o la comunicazione di esposizione pubblicitaria avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista, il responsabile formula all'interessato, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 24 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria e il relativo pagamento del canone procede all'emissione del provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda

- puntualmente al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
3. Per i relativi adempimenti, la copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
 4. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
 5. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
 6. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione

Articolo 25 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) La misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) La misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata. In caso di occupazioni permanenti, la durata della concessione è di massimo 10 (dieci) anni;
 - d) Gli obblighi del titolare della concessione e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - e) L'importo dovuto quale prima rata o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento;
 - f) Il parere del comando di Polizia Locale, che provvederà successivamente al controllo dell'occupazione concessa, e gli ulteriori pareri di competenza, ove richiesti;
2. Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) La misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) Gli obblighi del titolare della autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - e) L'importo dovuto quale prima rata o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario, solamente previo l'avvenuto pagamento della prima rata, ovvero della rata unica del canone dovuto.

Articolo 26 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione/autorizzazione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ha l'obbligo di:
 - a) Rispettare tutte le disposizioni/prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - b) Non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
 - c) In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione;
 - d) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese sostenute;
 - e) Utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - f) Mantenere costantemente puliti l'area o lo spazio pubblico concesso;
 - g) Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il titolare deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) Mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione;
 - i) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria;
 - j) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 27 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA

1. L'amministrazione può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a) Se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
 - b) Se viene occupato il suolo pubblico o esposta pubblicità in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c) Se il titolare della concessione utilizza il suolo per usi diversi rispetto da quelli per il quale esso è stato concesso;
 - d) Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o l'installazione pubblicitaria ed, in ogni caso, in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;
 - e) Per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso, qualora non sia possibile trasferire la concessione/autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il titolare della stessa ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
 - f) In qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento prevista alla lettera e) del precedente comma 3 del presente articolo.
3. Il titolare della concessione/autorizzazione può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione formale al Comune. La sola interruzione

dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal titolare della concessione per il rilascio del provvedimento amministrativo.
5. Per le concessioni relative all'occupazione temporanea di spazio pubblico, verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico o all'installazione pubblicitaria, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Articolo 28 - DECADENZA AUTOMATICA

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) Il mancato pagamento del canone al rilascio dell'autorizzazione/concessione, ovvero alle scadenze stabilite successivamente alla prima rata, ovvero di due rate di canone successive alla prima rata, anche se non consecutive;
 - b) L'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico o nell'atto di autorizzazione di mezzi pubblicitari, dell'eventuale spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) La violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione;
 - d) Il mancato ritiro della concessione/autorizzazione, ovvero la mancata occupazione o attivazione della pubblicità richiesta entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario della concessione/autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata;
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 (quindici) giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
3. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 29 - DICHIARAZIONE DI DECADENZA

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso per l'esposizione pubblicitaria;
 - b) Violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 30 - ESTINZIONE

1. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del

titolare della concessione o autorizzazione;

- c) Il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, decorsi 30 (trenta) giorni dall'avvenuto trasferimento.

Articolo 31 - RIMOZIONE OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI ABUSIVE

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 32 - SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con corredata dagli elementi previsti dal presente regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 33 - RINNOVO

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, almeno trenta giorni prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 21 del presente Regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.
7. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno sette giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

TITOLO V- LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Gli introiti del canone sulle pubbliche affissioni devono coprire in ogni caso il costo del servizio, la manutenzione e l'installazione di nuovi impianti affissionali.
3. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Articolo 35 - IMPIANTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE

1. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 429 del 31/07/1995 e ss.mm.ii..
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.
3. Qualora non esista una ripartizione degli impianti distinta tra affissioni di natura commerciale e quelle aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica, il servizio avrà comunque cura di destinare, ove possibile, separatamente le varie affissioni, affinché non si crei eventuale disagio.

Articolo 36 - CANONE SUL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio cartaceo di dimensione fino a cm. 70 x 100 (settanta per cento) è quella del canone standard giornaliero di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni e/o riduzioni eventualmente previste ed individuate per le diverse tipologie. La misura del canone sarà diversificata per i primi 10 (dieci) giorni e per ogni periodo successivo di 5 (cinque) giorni o frazione.
3. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera a cui viene applicato un coefficiente moltiplicatore.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 (settanta per cento) e relativi multipli.
5. Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 10 (dieci) giorni. Ulteriori periodi di esposizioni devono comunque essere multipli come specificato al precedente comma 2 del presente articolo.
6. Le tariffe sono stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale prevista dal precedente art. 7 del presente regolamento.

Articolo 37 – TARIFFE, MAGGIORAZIONE E RIDUZIONI

1. Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come analiticamente indicate nel tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, da approvarsi con la deliberazione della Giunta Comunale prevista dal precedente art. 7 del presente regolamento. In particolare, sono previste le maggiorazioni/riduzioni indicate al presente articolo.
2. È dovuta una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) in caso di richieste di affissioni

inferiori a 50 (cinquanta) fogli.

3. È dovuta una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 (otto) a 12 (dodici) fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 (dodici) fogli è invece applicata una maggiorazione del 100% (cento per cento).
4. È dovuta una maggiorazione del 100% (cento per cento) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti.
5. Alle pubbliche affissioni, può essere stabilito nel tariffario un coefficiente moltiplicatore suddiviso per superfici fino ad 1 (uno) metro quadrato ed oltre 1 (uno) metro quadrato.
6. È applicata una riduzione del 50% (cinquanta per cento) del canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi:
 - a) I manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - b) I manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - c) I manifesti relativi di attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d) I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché privi di soggetti commerciali;
 - e) Gli annunci mortuari.
7. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile e riconducibile al solo Ente promotore. Nel caso in cui l'Ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto, il concorso di società e/o sponsor commerciali le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'Ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e, pertanto, non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
8. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 38 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dal Comune o dal Concessionario del Servizio, ove incaricato, secondo i seguenti criteri:
 - a) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a 7 (sette) giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
 - b) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
 - c) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
 - d) La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione;
 - e) Nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d) il committente può annullare la commissione

- senza alcun onere a suo carico e richiedendo il rimborso delle somme pagate;
- f) Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
 - g) Il Comune o il Concessionario del Servizio, ove incaricato, non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
 - h) Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 (due) giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 10% (dieci per cento) del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 35,30 (euro trentacinque/30) per ciascuna commissione;
 - i) Il Comune o il Concessionario del Servizio, ove incaricato mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
 - l) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Articolo 39 - VIGILANZA

1. L'ufficio competente o il Concessionario del servizio, qualora il servizio sia gestito in tale forma, oltre alla Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al Comune o al Concessionario del servizio, se lo stesso esegue le rimozioni, un'indennità pari al doppio del canone.
3. I manifesti in eccesso e/o rimossi, oltre a quelli abusivi, verranno conferiti negli appositi siti di smaltimento.
4. Ai fini della contestazione della violazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO VI - MERCATI - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 40 - OGGETTO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 837 e seguenti, della Legge n. 160/2019, il titolo VI del presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998, della Legge Regionale n. 10/2001 e del Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 05/11/2002 e ss.mm.ii..

Articolo 41 - PRESUPPOSTO

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.

2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal presente Regolamento.
3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
4. La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dal Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche vigente.
5. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
6. Le tariffe base da applicare sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
7. Per quanto non specificatamente regolamentato in questo titolo si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni del Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche vigente.

Articolo 42 - CRITERI DETERMINAZIONE DEL CANONE, MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente ed in relazione alle ore di occupazione consentite ed effettuate, secondo la seguente durata ed i seguenti criteri:
 - a) Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali titolari di posto fisso, è applicata una riduzione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
 - b) Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), è applicata una riduzione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
 - c) Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, è applicata una maggiorazione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
 - d) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 (trenta) al 40 (quaranta) per cento come definito dal coefficiente moltiplicatore del tariffario;
 - e) Per le occupazioni dei mercati la cui occupazione si protragga per l'intero anno solare è dovuta una tariffa annuale, da moltiplicare per i metri quadrati di occupazione;
 - f) Al fine dell'individuazione delle zone, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dall'articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 43 - VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore o pari ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00). Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), è consentito, su richiesta del titolare della concessione, il versamento in due rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 30 aprile ed il 31 luglio.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 44 - SUBENTRO, CESSAZIONI, RIMBORSI

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro

nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

TITOLO VII - OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ

Articolo 45 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. All'accertamento delle violazioni dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Responsabile dell'entrata, nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario del servizio, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario del servizio.
3. Il Comune o il Concessionario del servizio provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione dell'indennità sostitutiva per le occupazioni o esposizioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute redatto dal responsabile dell'entrata e con invito ad adempiere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della stessa notifica.
4. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Articolo 46 - OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI ABUSIVI

1. Sono abusive le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie:
 - a) Realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa o comunque difforme da quella prevista nella concessione/autorizzazione;
 - b) Occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità;
 - c) Eccedenti lo spazio di occupazione concesso o esposizione pubblicitaria autorizzata;
 - d) Protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) Mantenuite in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - f) Attuate e mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;
 - g) Effettuate da persona diversa dal titolare della concessione o autorizzazione, salvi i casi di subingresso regolarmente avvenuti;
 - h) Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale, ovvero ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si considerano annuali o permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee tutte le altre. Per le occupazioni annuali o permanenti, la decorrenza si presume

comunque effettuata, ai fini della tariffazione, indennità o sanzione, dal primo giorno dell'anno in cui è stata rilevata. Per quelle temporanee a tariffa giornaliera la decorrenza si presume comunque effettuata dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, mentre per quelle temporanee a tariffa mensile la decorrenza si presume comunque effettuata dal primo giorno dell'anno.

Articolo 47 - SANZIONI ED INDENNITÀ

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l'obbligo di rimozione delle opere abusive e riduzione in pristino dello stato delle cose) stabilite dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dall'articolo 1, comma 821 della Legge n. 160/2019.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente Regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) Un'indennità sostitutiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50% (cinquanta per cento);
 - b) La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla precedente lettera a);
 - c) Le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del vigente Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla all'indennità e alla sanzione di cui al precedente comma del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) Al pagamento delle somme dovute;
 - b) Alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) All'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada.
4. Le sanzioni e le indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente o il Concessionario per i servizi affidati in gestione, dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.
6. L'omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% (trenta per cento) dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di Euro 25,00 (Euro venticinque/00). La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. L'omesso versamento del canone comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 29 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e, come tali, soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti.
8. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza della autorizzazione/concessione.
9. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

10. L'Ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
11. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
12. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
13. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 – ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore al 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti in materia, i quali mantengono efficacia per le disposizioni riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui alla Legge 160/2019 e ss.mm.ii.

ALLEGATO “A” – ART. 4 “SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE”

1 - Elenco delle strade, spazi ed aree pubbliche classificate nella “I^ CATEGORIA”

(conferma di quanto individuato nell'allegato “A” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/1999).

Rientrano nella “I^ CATEGORIA” tutte le vie, strade e piazze elencate nella sotto indicata Tabella (classificazione I^ Categoria).

TABELLA (CLASSIFICAZIONE “I^ CATEGORIA”)

N.ORD.	DEFINIZIONE SPAZIO	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Via	Capoluogo	A.De Gasperi
2	Via	Capoluogo	Bevilacqua
3	Via	Capoluogo	C.Battisti
4	Via	Capoluogo	Cavour
5	Via	Capoluogo	Cefalonia
6	Via	Capoluogo	Degli Emili
7	Via	Capoluogo	Del Bersagliere
8	Via	Capoluogo	Del Fante
9	Viale	Capoluogo	Delle Rimembranze
10	Via	Capoluogo	G.Garibaldi
11	Via	Capoluogo	G.Spaziani
12	Via	Capoluogo	I° Maggio
13	Vicolo	Capoluogo	Indipendenza
14	Via	Capoluogo	M.G. Fontana
15	Via	Capoluogo	M.L.King
16	Via	Capoluogo	Marconi
17	Piazza	Capoluogo	Martiri della Libertà
18	Via	Capoluogo	Matteotti
19	Via	Capoluogo	Mazzini
20	Via	Capoluogo	Monte Pegni
21	Piazza	Capoluogo	N.Sauro
22	Loc.	Capoluogo	Prà Piganzo
23	Via	Capoluogo	Prato Fiera
24	Corte	Capoluogo	Quartiere
25	Via	Capoluogo	Roma
26	Via	Capoluogo	V.Veneto
27	Via	Capoluogo	XXVIII Gennaio

2 - Elenco delle strade, spazi ed aree pubbliche classificate nella “II^ CATEGORIA”

(conferma di quanto individuato nell'allegato “A” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/1999).

Rientrano nella “II^ CATEGORIA” tutte le vie, strade e piazze **non elencate** nella sopra indicata Tabella (classificazione I^ Categoria).